

**Il Consiglio di Stato prosegue l'esame dei decreti attuativi della c.d. Legge Madia: dopo il precedente parere interlocutorio, viene esaminato in via definitiva lo schema di decreto di modifica del codice dell'amministrazione digitale (il c.d. cad)**

[Cons. St., comm. spec., 17 maggio 2016, n. 1204](#)

1. La competente commissione speciale di Palazzo Spada ha proseguito l'esame degli schemi di decreti legislativi attuativi della c.d. riforma Madia, legge 124\2015, pubblicando il parere di cui in epigrafe, avente ad oggetto le modifiche e le integrazioni al codice dell'amministrazione digitale. Il presente parere segue quello interlocutorio, reso sull'originario schema di decreto nel marzo scorso, analizzando le risposte fornite dall'amministrazione proponente.

2. Il parere prende le mosse dall'esame dei **contenuti dello schema**, evidenziando la complessità della riforma che involge una vasta serie di norme dell'originario testo del c.d. Cad.

Il fine primario è quello di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale ai cittadini e alle imprese, così come il diritto di accesso ai dati e ai servizi in modalità digitale, creando così una vera e propria "carta della cittadinanza digitale".

In sintesi, la nuova disciplina concerne:

a) la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi on line delle Amministrazioni pubbliche;

b) la piena applicazione del principio del "digital first" (il digitale è il canale principale per tutte le attività amministrative);

c) il potenziamento della connettività a banda larga e ultra larga e dell'accesso ad internet presso gli uffici pubblici;

d) la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici;

e) l'armonizzazione della disciplina del "Sistema pubblico di identità digitale" (SPID) con un unico PIN per accedere ai servizi forniti dall'Amministrazione;

f) la promozione dell'elezione del domicilio digitale;

g) l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche;

h) il pagamento elettronico come mezzo principale di adempimento dei debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni ed esercizi di pubblica utilità.

3. Con il citato **parere interlocutorio** (n. 785 del 17 marzo u.s.) la commissione di Palazzo Spada aveva formulato una serie di rilievi, concernenti in specie la necessità di garantire, sia una maggiore certezza in ordine alla provenienza dell'atto da colui che ne appare l'autore, sia l'accesso a tutte le società di capitali posto in dubbio dal limite quantitativo eccessivo di capitale sociale prestabilito (5 milioni).

Veniva poi evidenziata la carenza di delega in ordine alla previsione per cui tutte le decisioni dell'autorità giudiziaria debbano essere pubblicate previa "anonimizzazione" dei dati personali in esse contenuti.

Altri rilievi avevano riguardato: la sicurezza dei sistemi; l'utilizzo del domicilio digitale solo per alcuni soggetti; i limiti e rischi della class action; i rischi sull'autenticità e l'originalità di documenti informatici; l'assenza di sanzioni coercitive per il caso di violazione degli obblighi in tema di custodia della documentazione conservata; il rischio di duplicazioni derivante dal mantenimento del preesistente registro con accesso riservato agli uffici giudiziari, agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e agli avvocati.

4. Il nuovo schema ha esaminato le riposte e le conseguenti modifiche formulate dall'amministrazione proponente.

All'esito della relativa **valutazione finale**, il parere definitivo della Commissione speciale è nella sostanza favorevole, pur permanendo alcuni rilievi, in specie relativamente ai punti del parere interlocutorio rimasti inevasi nonché alla necessità di un maggiore coordinamento con le altre normative in materia, in specie per ciò che concerne la posta elettronica certificata (c.d. pec)

In particolare, ciò riguarda la previsione di un elevato capitale sociale minimo per i prestatori dei servizi indicati nell'art. 25 che potrebbe porsi in contrasto con principi operanti a livello costituzionale e di diritto dell'Unione, quali la libertà di concorrenza e quella di iniziativa economica.